

Circolare - Notiziario n. 9

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

29 novembre 2011



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Nuovo redditometro](#)
- [Omaggi natalizi](#)
- [Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010 entro il 31.12.2011](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6



STRUMENTI OPERATIVI

- [Acconto IVA](#)
- [Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni](#)
- [Check list aggiornamento stampe](#)
- [Check list società in perdita e presunzione di non operatività](#)

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Dichiarazioni di intento](#)
- [Termini di stampa dei registri contabili](#)
- [Imposta di bollo sui libri contabili](#)
- [Sottoscrizione libro inventari](#)
- [Contributo ambientale](#)

Pag. 13

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18



NON SOLO IMPRESA

- [Saldo ICI 2011](#)
- [Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino](#)
- [Convalida annuale del numero meccanografico](#)
- [Comunicazione indirizzo PEC al Registro Imprese](#)
- [Opzione per il regime di trasparenza per le S.r.l.](#)
- [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Contributi finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato](#)

Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di dicembre 2011](#)

Pag. 26



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**ACCONTO IRPEF
ENTRO IL 30.11.2011**

- L'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011 è stato ridotto di 17 punti percentuali. Pertanto, l'acconto dovuto entro mercoledì 30.11.2011 ammonterà all'82% anziché al 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2012.
- Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il Modello F24.

**NUOVI LIMITI
PER LA LIQUIDAZIONE
IVA TRIMESTRALE**

- Dal prossimo anno le soglie per le liquidazioni e i versamenti trimestrali dell'IVA saranno equiparate a quelle per l'accesso alla contabilità semplificata.
- Potranno avvalersi della liquidazione trimestrale i contribuenti con volume di affari fino a € 400.000,00, per gli esercenti imprese di servizi e attività professionali, ovvero fino a € 700.000,00 per gli esercenti altre attività.

**ESTRATTI CONTO
IN LUOGO
DELLA CONTABILITÀ**

- Dal 1.01.2012 i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

**CONTROLLI SUI BENI
DEI SOCI**

- Emanato il provvedimento per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dei familiari dell'imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, nonché gli elementi identificativi dei beni.
- Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31.03 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
- La comunicazione è diretta ad individuare l'effettiva intestazione dei beni in capo all'utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che, di fatto, sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell'imprenditore. Inoltre, l'obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.

**SOCIETÀ DI COMODO
IN LIQUIDAZIONE**

- Lo stato di liquidazione formale della società non è, di per sé, condizione sufficiente per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. In questi casi sarà necessario presentare istanza di interpello, con la quale dimostrare l'effettività della liquidazione, evidenziando un indirizzo della gestione finalizzato a liquidare l'attivo per far fronte alle poste passive.

**CHIUSURA LITI
PENDENTI**

- Per la definizione del contenzioso relativo alle controversie di valore non superiore a € 20.000,00 non è sufficiente il solo versamento, poiché occorre anche la presentazione della domanda. Pertanto, se si teme la notifica di una sentenza che potrebbe decretare la soccombenza del contribuente, è opportuno presentare l'istanza di definizione.

**ASSOCIAZIONI
IN PARTECIPAZIONE**

- Anche le associazioni in partecipazione sono comprese nell'aumento della misura di imposizione delle rendite finanziarie. Quando il compenso dovuto all'associato è qualificato come reddito di capitale, dal 2012 si applica l'aliquota del 20% in luogo del 12,50%. Nel bilancio, inoltre, l'associante deve dare rilevanza al contratto nella sua contabilità. Nel caso in cui l'apporto consista in una somma di denaro, lo stesso dovrà essere rilevato evidenziando un debito nei confronti dell'associato. L'apporto di opere o servizi potrà essere evidenziato unicamente nei conti d'ordine.

**LA RESIDENZA
COINCIDE CON
IL CENTRO
DECISIONALE**

- L'Agenzia delle Entrate, con una serie di [risposte alla Commissione Ue sull'esteroinvestizione](#), ha circostanziato quelli che sono gli elementi di fatto ritenuti validi per sostenere l'effettiva localizzazione all'estero della società, in termini di effettiva amministrazione della stessa fuori dal territorio dello Stato italiano.
- In particolare, è stato chiarito che la riunione del C.d.A. all'estero individua la sede della società.



Sintesi (segue)

STATUTO DELLE IMPRESE

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14.11.2011, n. 265 la legge concernente lo statuto delle imprese, che contiene specifiche disposizioni a favore delle PMI, quali:
 - l'introduzione annuale di norme a tutela delle PMI;
 - l'introduzione del garante delle PMI;
 - l'intervento dell'Antitrust sui ritardati pagamenti da parte delle grandi imprese, con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti;
 - l'effettuazione della prova dei requisiti per gli appalti relativi a piccole e medie imprese solo dall'aggiudicatario dell'appalto;
 - la suddivisione degli appalti in più lotti da parte di tutte le stazioni appaltanti;
 - l'aumento del tetto per gli affidamenti disposti dalle sole amministrazioni centrali dello Stato da € 10.000,00 a € 125.000,00;
 - l'aumento del tetto per gli affidamenti, con gara di appalto informale a 5 inviti dei servizi di ingegneria e architettura, da € 100.000,00 a € 193.000,00.

RINUNCIA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

- Nell'impossibilità di trasferire la residenza nel Comune dove è situato l'immobile entro i 18 mesi previsti, il contribuente può autonomamente rinunciare al beneficio fruito versando la maggiore imposta (Iva o registro) senza applicazione di alcuna sanzione, a patto che tale ripensamento avvenga quando ancora non sono chiusi i termini per il trasferimento.

INDAGINI FINANZIARIE

- In forza delle attuali disposizioni normative, il contribuente è tenuto a giustificare sia i versamenti sia i prelevamenti dai conti correnti a lui intestati o cointestati; inoltre, le indagini potranno riguardare i conti intestati esclusivamente a soggetti terzi, quali i familiari o i soggetti riconducibili, a titolo diverso, al contribuente soggetto alle indagini. Ai fini difensivi, la prova liberatoria deve essere specifica, ossia riferibile alle operazioni attive e passive risultanti dalla documentazione finanziaria.

CONCORSO NEL REATO DA PARTE DEL COMMERCIALISTA

- La Corte di Cassazione ha affermato che può essere confiscato il denaro del commercialista per l'evasione fiscale dalla quale abbia tratto profitto il cliente, se dalla sua partecipazione all'attività criminale si presume che il professionista abbia ottenuto un vantaggio economico.

RIDUZIONE PREMI INAIL

- L'Inail ha disposto la riduzione dei premi Inail del 7% per le aziende artigiane che risultano in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di legge e non hanno registrato infortuni nell'ultimo biennio (2009-2010).

SCONTO CONTRIBUTIVO IN EDILIZIA

- Lo sconto contributivo a favore del settore edile è pari all'11,50% per l'anno 2011.
- Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, limitatamente agli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività edile.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- Sarà possibile costituire, dal 1.01.2012, società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività professionali. Cade, conseguentemente, il divieto di cui alla L. n. 1815/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato".
- L'eventuale passaggio da studio professionale a società è assimilabile a una forma di vendita a una società tra professionisti di nuova costituzione che, per ipotesi, si finanzia per acquisire le organizzazioni professionali. Da tale operazione si genera un valore di avviamento dell'attività ceduta.

TELEMARKETING MIRATO

- Il Garante della Privacy ha imposto il divieto delle telefonate commerciali indirizzate allo studio del professionista se non sono direttamente correlate all'attività del destinatario.

VALENZA PROBATORIA DELLE E-MAIL

- Le informazioni derivanti dalle e-mail hanno valore probatorio: da ciò deriva la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione delle medesime da parte delle imprese, al fine di evitare riflessi negativi, sia penali sia amministrativi.

**APPROFONDIMENTO****Nuovo redditometro**

L'Agenzia delle Entrate ha presentato il nuovo redditometro per individuare il livello di rischio di evasione di ogni contribuente. Tale strumento, utilizzato in via sperimentale dalle associazioni di categoria fino a febbraio 2012 e disponibile per tutti i contribuenti da tale data, in vigore dal 2012, comprende quasi 100 voci di spesa, divise in macrocategorie e il controllo sarà effettuato attraverso due procedimenti: quello della spesa effettiva e quello basato sulle spese figurative attribuibili al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato on line "Reddi-Test", il software per la sperimentazione. Nel caso in cui dovessero emergere discrepanze tra il reddito dichiarato e le spese effettuate, l'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamenti mirati: pertanto, il redditometro sarà usato anche come strumento dissuasivo.

Tavola n. 1**Principali voci della capacità di spesa**

ABITAZIONE	• Abitazione principale • Altre abitazioni • Apparecchiature elettroniche • Arredi • Collaboratori domestici • Elettrodomestici	• Energia elettrica • Gas • Ristrutturazioni • Interm. immobiliari • Mutui • Telefonia fissa e mobile
ASSICURAZIONI/ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	• Contributi obbligatori • Contributi volontari • Danni • Incendio e furto • Infortuni	• Malattia • Previdenza complementare • Responsabilità civile • Vita • Altro
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE/ CURA DELLA PERSONA	• Abbonamenti eventi • Abbonamenti pay-tv • Alberghi • Altri servizi per la cura della persona • Attività sportive	• Cavalli • Centri benessere • Circoli culturali • Circoli ricreativi • Giochi on line • Viaggi organizzati
INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI	• Altri prodotti finanziari • Azioni • Buoni postali fruttiferi • Caravan • Certificati di deposito • Conferimenti • Conti deposito vincolati • Derivati • Fabbricati	• Fondi d'investimento • Numismatica • Terreni • Obbligazioni • Oro • Pronti conto termine • Quote di partecipazione • Valuta estera
ISTRUZIONE	• Asili nido • Canoni di locazione per studenti universitari • Corsi di lingue straniere • Corsi di preparazione agli esami • Corsi universitari	• Master • Scuola per l'infanzia • Scuola primaria • Scuola secondaria • Scuole di specializzazione • Soggiorni studio all'estero
MEZZI DI TRASPORTO	• Aeromobili • Automobili • Caravan • Imbarcazioni	• Mezzi di trasporto in leasing o noleggio • Minicar • Motoveicoli
ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE	• Assegni periodici corrisposti al coniuge • Donazioni effettuate • Donazioni in denaro in favore di Onlus o simili	• Gioielli e preziosi • Oggetti d'arte o antiquariato • Spese veterinarie



Omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 25,82, proprio in quanto qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore ad € 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.

Beni <u>non</u> rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		IVA	Cessione	Deducibilità del costo	
			Acquisto		Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti/ Fornitori	Costo unitario non superiore a € 25,82	IVA detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da IVA	Intero importo nel limite di € 50,00	• Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
		Costo unitario superiore a € 25,82 e fino a € 50,00	IVA indetraibile		Spese per omaggi interamente deducibili	
		Costo unitario superiore a € 50,00			Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	IVA indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	
Lavoratori autonomi	Clienti/ Fornitori	Costo unitario non superiore a € 25,82	IVA detraibile (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA ¹	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ²
		Costo unitario superiore a € 25,82	IVA indetraibile	Operazione esclusa da IVA	Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---			Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità
Note	1. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività se di costo inferiore a € 25,82 solo in riferimento all'attività propria dell'impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la cessione gratuita. 2. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8, c. 1 D. Lgs. 446/1997), ad esclusione dei costi per il personale e degli interessi passivi.					

- Note**
- Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività se di costo inferiore a € 25,82 solo in riferimento all'attività propria dell'impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.
 - I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8, c. 1 D. Lgs. 446/1997), ad esclusione dei costi per il personale e degli interessi passivi.

Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	IVA		Deducibilità del costo		
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
Clienti/ Fornitori	IVA detraibile ¹	Operazione imponibile IVA Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	- Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. - Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.	
Dipendenti	IVA detraibile ¹		Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità	

- Note**
- Se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 25,82. Rimane la facoltà di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non dover assoggettare ad IVA la cessione gratuita.
 - Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (C.M. 21.07.1998, n. 188/E). Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008.



Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010 entro il 31.12.2011

L'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA si estende a tutti i soggetti relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali, nel corso del periodo di imposta, i corrispettivi dovuti hanno superato la soglia dei € 3.000, al netto dell'IVA (€ 3.600,00, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione). La comunicazione deve essere effettuata entro il 30.04 dell'anno successivo; per l'anno 2010 il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.12.2011, e la soglia per l'obbligo di comunicazione è pari a € 25.000,00 (solo per operazioni documentate da fattura). Tra le novità previste dalle nuove specifiche tecniche è compreso un apposito spazio in cui specificare le modalità di pagamento.

Tracciato della comunicazione telematica		
Dati	Sezione	Descrizione campo
Frontespizio	Tipologia di invio	Tipologia di invio (0 = invio ordinario; 1 = invio sostitutivo; 2 = annullamento)
		Protocollo documento (desumibile da ricevuta telematica)
		Protocollo telematico da sostituire o annullare Nel caso di cod. 1 o 2 nella "Tipologia di invio".
	Codice fiscale del soggetto obbligato	Codice fiscale
		Partita IVA
	Dati del soggetto obbligato persona giuridica	Denominazione
		Comune del domicilio fiscale (se estero, indicare lo Stato)
		Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")
	Dati del soggetto obbligato persona fisica	Cognome
		Nome
		Sesso
		Data di nascita
		Comune o Stato estero di nascita
		Provincia di nascita
	Estremi della fornitura	Anno di riferimento
		Comunicazione dati di società incorporata
	Comunicazione su più invii	Progressivo dell'invio telematico
Totale invii ("1" in caso di trasmissioni non suddivise) In caso di suddivisione degli elenchi su più file.		
Dati del soggetto che provvede alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'intermediario	
	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	
	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione 1 = comunicazione predisposta dal contribuente; 2 = comunicazione predisposta da chi effettua l'invio.	
	Data dell'impegno	
Operazioni con <u>soggetti residenti</u>	Non titolari di partita IVA	Codice fiscale
		Data dell'operazione Data di registrazione ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		Modalità di pagamento 1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici.
		Importo dovuto
		Importo dell'operazione comprensivo dell'IVA , anche in caso di fattura.
	Titolari di partita IVA	Partita IVA
		Data dell'operazione. Data di registrazione, ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		Numero della fattura (obbligatorio per operazioni attive).
		Modalità di pagamento 1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici
		Importo dovuto Importo dell'operazione al netto dell'IVA .
		Imposta: importo dell'IVA
		Tipologia dell'operazione 1 = cessione o prestazione resa; 2 = acquisto o prestazione ricevuta.



Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010 entro il 31.12.2011 (segue)

Tavola n. 1 **Tracciato della comunicazione telematica (segue)**

Dati	Sezione	Descrizione campo
Operazioni con soggetti non residenti	Dati identificativi della controparte Persona fisica	Cognome
		Nome
		Data di nascita
		Comune o Stato estero di nascita
		Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")
		Stato estero del domicilio
	Dati identificativi della controparte Persona giuridica	Denominazione, Ditta o ragione sociale
		Città estera della sede legale
		Stato estero della sede legale
		Indirizzo estero della sede legale
	Dati dell'operazione	Data dell'operazione
		Data di registrazione ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		Numero della fattura (obbligatorio per operazioni attive)
		Modalità di pagamento
		1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici.
		Importo dovuto
		Importo dell'operazione al netto dell'IVA.
		Imposta: importo dell'IVA
	Tipologia dell'operazione	
	1 = cessione o prestazione resa; 2 = acquisto o prestazione ricevuta.	
Note di variazione		
Operazioni con soggetti residenti	Controparte	Partita IVA (o Codice fiscale per soggetti non titolari di partita IVA)
	Dati della nota di variazione	Data dell'operazione
		Numero della nota di variazione
		Imponibile della nota di variazione
		IVA della nota di variazione
	Dati della fattura da rettificare	Data della fattura da rettificare
		Numero della fattura da rettificare (dato non obbligatorio)
		Variazione dell'imponibile a credito o a debito
		C = credito; D = debito
		Variazione dell'imposta a credito o a debito
Operazioni con soggetti non residenti	Dati identificativi della controparte persona fisica	Cognome
		Nome
		Data di nascita
		Comune o Stato estero di nascita
		Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")
		Stato estero del domicilio
	Dati identificativi della controparte persona giuridica	Denominazione, ditta o ragione sociale
		Città estera della sede legale
		Stato estero della sede legale
		Indirizzo estero della sede legale
	Dati della nota di variazione	Data dell'operazione
		Numero della nota di variazione
		Imponibile della nota di variazione
		IVA della nota di variazione
	Dati della fattura da rettificare	Data della fattura da rettificare
		Numero della fattura da rettificare (dato non obbligatorio)
		Variazione dell'imponibile a credito o a debito
		C = credito; D = debito
		Variazione dell'imposta a credito o a debito

**STRUMENTI OPERATIVI****Acconto IVA**

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto IVA da versare entro il 27.12 di ogni anno mediante F24 con i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Metodo di calcolo	Acconto IVA					
	Contribuenti mensili			Contribuenti trimestrali		
Metodo storico	Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	+	Versamento IVA a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ 3.000,00	+
	Acconto IVA versato lo scorso anno	€	=	Acconto IVA versato lo scorso anno	€ 4.500,00	=
	Totale	€	x	Totale	€ 7.500,00	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	Acconto dovuto	€		Acconto dovuto	€ 6.600,00	
Metodo previsionale	Versamento IVA previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno scorso	€	x	Versamento IVA previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	Acconto dovuto	€		Acconto dovuto	€	
Metodo operazioni effettuate	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (IVA a debito)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (IVA a debito)	€	x
	Percentuale di acconto	100%	=	Percentuale di acconto	100%	=
	Acconto dovuto	€		Acconto dovuto	€	
	Contribuenti mensili con contabilità presso terzi					
	Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x			
	Percentuale di acconto	66%	=			
	Acconto dovuto	€				

Importo minimo

L'acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.

Scomputo dell'acconto

- L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:
 - liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
 - liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";
 - dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".



Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare ai relativi committenti, preponenti o mandanti, entro il 31.12.2011, per il 2012, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite (aliquota del 23% sul 20%, anziché sul 50% del valore della provvigione). L'adempimento ha cadenza annuale e deve essere rinnovato anno dopo anno, non potendosi considerare più valida la dichiarazione spedita l'anno precedente. È sconsigliabile, per le imprese mandanti, accettare dichiarazioni non conformi al modello previsto, o trasmesse con mezzo diverso dal plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione				Committente, preponente o mandante
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.				
Domicilio fiscale	Via	Numero civico		
	Roma	290		
	Cap	Comune	Provincia	
20100	Milano	MI		
Codice fiscale n.	01234567891			
Partita Iva n.	01234567891			
Registro Imprese di	Milano	n.	01234567891	
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	3456	

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione				Intermediario di commercio
Verdi Luigi				
Domicilio fiscale	Via	Numero civico		
	Del Roseto	15		
	Cap	Comune	Provincia	
20100	Milano	MI		
Codice fiscale n.	VRD LGU 54R16 E897 H			
Partita Iva n.	00286210403			
Registro Imprese di	Milano	n.	VRD LGU 54R16 E897 H	
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	6789	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dall'**1.01.2012**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio.

Milano, 3.12.2011

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma

Nota bene

- La dichiarazione, in carta semplice, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante mediante **plico raccomandato**, con avviso di ricevimento, da parte dell'intermediario di commercio.
- Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata **non oltre 15 giorni** da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
- Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione postale.



Check list aggiornamento stampe

Si propone una check list per il controllo dell'aggiornamento delle stampe dei libri contabili.

AGGIORNAMENTO STAMPE	Al 30.11.2011		Ditta	Gamma S.r.l.	
REGISTRI IVA					
Acquisti	Registrazioni fino al	30.10.2011	Pag.	15	
Vendite	Registrazioni fino al	30.10.2011	Pag.	25	
Corrispettivi	Registrazioni fino al		Pag.		
Liquidazioni	Registrazioni fino al	30.10.2011	Pag.	26	
Sezionali	Registrazioni fino al		Pag.		
Riepilogativi	Registrazioni fino al		Pag.		
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI					
	Registrazioni fino al	31.12.2010	Pag.	40	
LIBRO GIORNALE					
	Registrazioni fino al	31.12.2010	Pag.	205	
	Ultimo foglio con marca da bollo	Pag. 201			
LIBRO ASSEMBLEE SOCI					
	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	155	
	• Compenso organo amministrativo		Stampato a pagina	40	
	• Approvazione bilancio		Stampato a pagina	42	
	• Altro: delibera fin. soci		Stampato a pagina	45	
LIBRO ORGANO AMMINISTRATIVO					
	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	132	
	• Progetto bilancio		Stampato a pagina	65	
	• Altro: sottoscrizione leasing immobiliare		Stampato a pagina	68	
LIBRO SOCI					
	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	180	
LIBRO COLLEGIO SINDACALE					
	Pagine totali vidimate	200	Pagine residue	142	
	• Verifica I trimestre		Stampato a pagina	40	
	• Verifica II trimestre		Stampato a pagina	51	
	• Verifica III trimestre		Stampato a pagina	58	
	• Verifica IV trimestre		Stampato a pagina		
	• Relazione bilancio		Stampato a pagina	44	



Check list società in perdita e presunzione di non operatività

Si propone una scheda di raccolta dati per la verifica dei requisiti di operatività ai fini Ires in presenza di perdite fiscali sistematiche.

Denominazione	Alfa S.r.l.	Anno d'imposta	2012
----------------------	--------------------	-----------------------	-------------

Anno	2009	☒ Reddito	☐ Perdita
Tipologia di beni	Valori	%	Presunzione reddito
Titoli e crediti	€	x 1,50% =	€ +
Immobili ed altri beni	€ 916.747	x 4,75% =	€ 43.545,48 +
Immobili A/10	€	x 4,00% =	€ +
Immobili abitativi	€	x 3,00% =	€ +
Altre immobilizzazioni	€ 20.009	x 12,00% =	€ 2.401,08 +
Beni piccoli comuni	€	x 0,90% =	€ +
		Reddito presunto	€ 45.946,56 =
		Reddito effettivo	€ 39.618,00

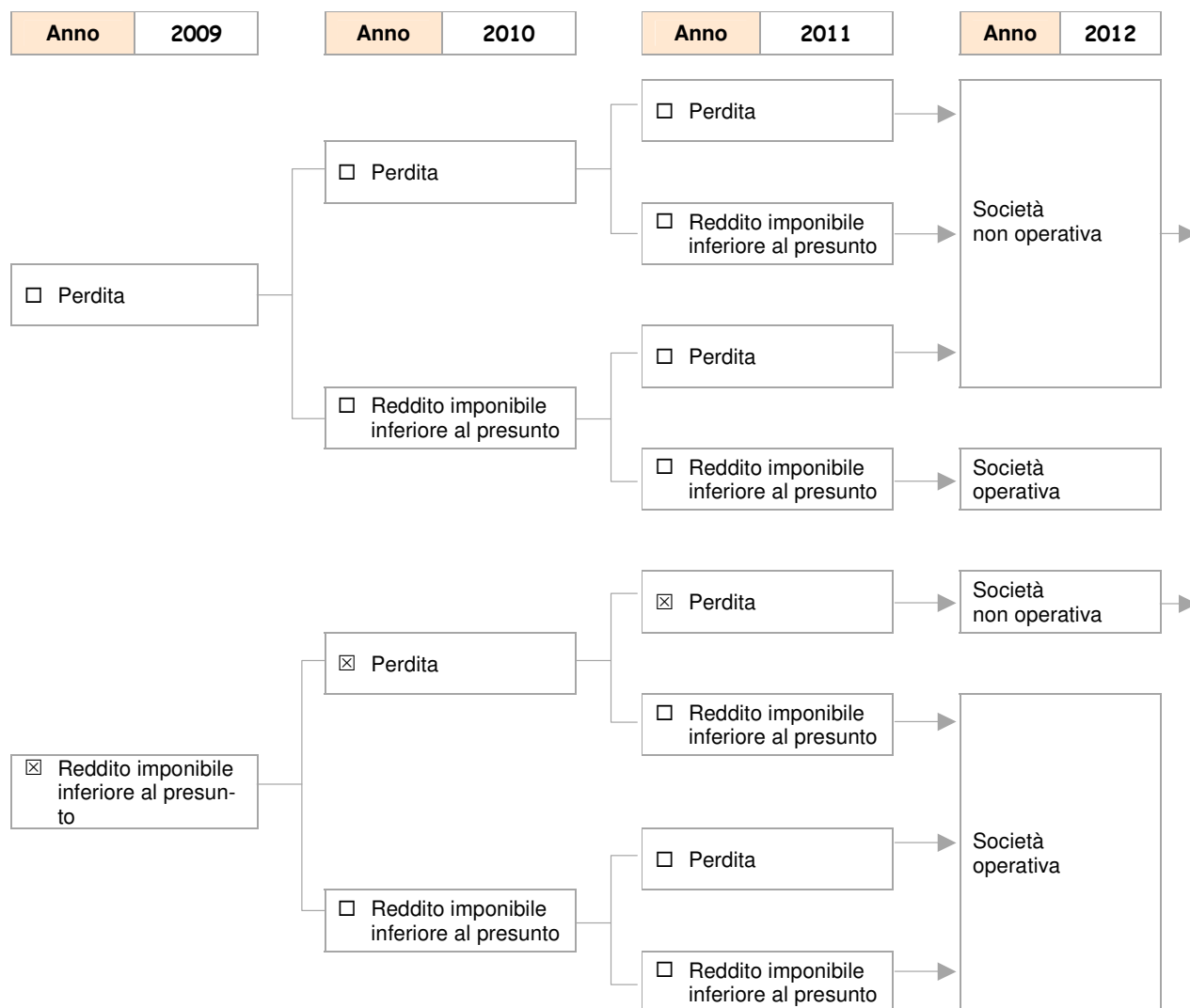
Anno	2010	☐ Reddito	☒ Perdita
Tipologia di beni	Valori	%	Presunzione reddito
Titoli e crediti	€	x 1,50% =	€ +
Immobili ed altri beni	€	x 4,75% =	€ +
Immobili A/10	€	x 4,00% =	€ +
Immobili abitativi	€	x 3,00% =	€ +
Altre immobilizzazioni	€	x 12,00% =	€ +
Beni piccoli comuni	€	x 0,90% =	€ +
		Reddito presunto	€ =
		Reddito effettivo	€

Anno	2011	☐ Reddito	☒ Perdita
Tipologia di beni	Valori	%	Presunzione reddito
Titoli e crediti	€	x 1,50% =	€ +
Immobili ed altri beni	€	x 4,75% =	€ +
Immobili A/10	€	x 4,00% =	€ +
Immobili abitativi	€	x 3,00% =	€ +
Altre immobilizzazioni	€	x 12,00% =	€ +
Beni piccoli comuni	€	x 0,90% =	€ +
		Reddito presunto	€ =
		Reddito effettivo	€



Check list società in perdita e presunzione di non operatività (segue)

CASI APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER EFFETTO DI PERDITE FISCALI



Anno	2012				
Tipologia di beni	Valori ultimo esercizio	%		Presunzione reddito	
Titoli e crediti	€	x	1,50%	=	€ +
Immobili ed altri beni	€ 940.630	x	4,75%	=	€ 44.679,93 +
Immobili A/10	€	x	4,00%	=	€ +
Immobili abitativi	€	x	3,00%	=	€ +
Altre immobilizzazioni	€ 16.676	x	12,00%	=	€ 2.001,12 +
Beni piccoli comuni	€	x	0,90%	=	€ +
		Reddito presunto		€	46.681,05 =
		Reddito effettivo		€	41.710,00



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Dichiarazioni di intento

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. I soggetti che cedono beni o forniscono servizi ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sono tenuti a comunicare, all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento da questi ricevute.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	Soggetti obbligati	Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.	
	Dati da trasmettere	Dati anagrafici	- Anno e mese di ricevimento delle dichiarazioni. - Dati del dichiarante, che ha ricevuto la dichiarazione di intento, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione. - Dati del rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
		Quadro DI	- Dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. - In ogni rigo sono riportati i dati di una singola dichiarazione d'intento; in caso di più dichiarazioni inviate dallo stesso soggetto, occorre compilare più righi.
	Scadenza	La comunicazione deve essere inviata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento.	
PRESENTAZIONE MODELLO	Reperibilità	Il modello, con le relative istruzioni, è gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato e stampato dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it .	
	Modalità di invio	Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica .	- Direttamente dal contribuente (sistema Internet o Entratel), <i>ovvero</i> - Tramite intermediari abilitati.
	Attestazione di presentazione	La prova della presentazione della comunicazione è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne conferma l'avvenuto ricevimento.	- Trasmessa telematicamente entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione. - Quando non è più reperibile sul Web, può essere richiesta a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
	Sanzioni	- Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata, fermo restando l'obbligo di pagamento del tributo, per omesso invio nei termini previsti della comunicazione, ovvero invio con dati incompleti o inesatti. Responsabilità solidale con il cliente per l'imposta evasa, se la stessa è correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.	
	Correttiva nei termini	- Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare una comunicazione già presentata, dovrà essere compilata una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini". - In tal caso, non è prevista l'applicazione di sanzioni.	

**Dichiarazioni di intento (segue)****Esempio****Dichiarazione di intento ricevuta****DICHIARAZIONE DI INTENTO**

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**
(Art.1, lett. c D.L. 29 dicembre 1983 n.746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n.17)

N. 115 / Anno 2012
Attribuito dal dichiarante

N. 01 / Anno 2012
Attribuito dal fornitore o prestatore

DICHIARANTE			
NUMERO DI PARTITA IVA		ATTRIBUITO	
<u>00223340556</u>		DALL'UFFICIO IVA DI: <u>Mantova</u>	
PERSONA FISICA			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA
GIORNO	MESE	ANNO	PROV. NASCITA
		☒ ☐	
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
<u>Verdi S.p.a.</u>			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE
<u>Via Rubini, 23</u>		<u>46100</u>	<u>Mantova</u>
			PROV. <u>MN</u>

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c) del D.P.R. 633/1972, chiede, sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare materie prime e/o prodotti finiti

senza addebito della relativa imposta.

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato, precisa inoltre che la presente dichiarazione ha valore per:

(barrare la casella che interessa)

- ☐ la sola operazione sopraspecificata
- ☐ le operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di €
- ☒ le operazioni effettuate nell'anno 2012 per il periodo da 01/01 a 31/12

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE			
DOGANA DI			
OVVERO			
ALTRA PARTE CONTRAENTE			
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ovvero, se PERSONA FISICA, COGNOME E NOME			
<u>Rossi S.r.l.</u>			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE
<u>Via Europa, 10</u>		<u>46042</u>	<u>Castel Goffredo</u>
			PROV. <u>MN</u>

Mantova
(Luogo)

1.01.2012
(data)

Firma Andrea Verdi



Termini di stampa dei registri contabili

La stampa dei registri fiscali deve essere eseguita entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'obbligo di memorizzazione delle operazioni contabili deve essere assolto nel termine dei 60 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

AGGIORNAMENTO DELLE REGISTRAZIONI

- La tenuta dei registri contabili con i sistemi meccanografici è considerata regolare quando gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici **entro 60 giorni**¹.
- Ai fini IVA la registrazione (digitazione dei dati delle fatture), poiché necessaria alla determinazione del saldo IVA (a debito o a credito), deve essere comunque effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale.

TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI

La trascrizione dei registri contabili su supporto cartaceo deve essere effettuata entro i **3 mesi successivi** alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

- A condizione che:
 - i dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici, nei termini previsti²;
 - i dati siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.

CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI

- Le scritture contabili ed i documenti contabili possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze.
- In tal caso, non si rende necessaria la loro stampa su carta.

- La conservazione elettronica deve essere effettuata entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo (1 sola volta all'anno).
- Consiste nell'apposizione della firma digitale e della marca temporale almeno una volta all'anno. Se per un anno non sono eseguite registrazioni, l'apposizione avverrà all'atto di una nuova registrazione: da tale apposizione decorre il periodo annuale.

Note

1. Ai fini IVA la registrazione (digitazione dei dati delle fatture), poiché necessaria alla determinazione del saldo IVA (a debito o a credito), deve essere comunque effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale.
2. Gli organi di controllo possono richiedere la stampa immediata dei dati memorizzati allo scopo di verificare se il contribuente si sia attenuto all'obbligo di tenere conto, nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono. Pertanto, la memorizzazione dei dati nella memoria di massa dell'apparecchiatura elettrocontabile soggiace ai termini necessari per l'osservanza degli obblighi di liquidazione e di versamento.

Tavola

Termini di stampa

Registro contabile	Termine per la stampa	
Registri IVA	• Devono essere stampati entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. • Il calcolo dei 3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione fa coincidere il termine di stampa dei registri relativi all'esercizio 2010 con il 30.12.2011 (3 mesi dal 30.09.2011).	
Libro giornale		
Schede contabili		
Libro inventari		
Registro beni ammortizzabili	Eccezione	Il termine di compilazione del registro dei beni ammortizzabili coincide con quello stabilito per la presentazione delle dichiarazioni (30.09.2011).



Imposta di bollo sui libri contabili

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'Ufficio del Registro delle Imprese o il notaio devono dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che li compongono. In particolare, l'art. 2215 Codice Civile non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. È escluso l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali; anche per tali registri resta confermato, invece, l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono.

Tipologie di imprese		Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.		• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€ 29,24 Ogni 100 pagine o frazione
• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. e relativi sezionali. Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	SI	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 29,24 Ogni 100 pagine o frazione
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione non superiore, al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 14,62 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci (no obbligo per S.r.l.). • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. e relativi sezionali.	SI		
	Con capitale sociale o fondo di dotazione superiore, al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 516,46²	€ 14,62 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. e relativi sezionali.	SI		

Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972; è ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi (L. n. 1165/1938).
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.



Sottoscrizione libro inventari

L'art. 2217 Codice Civile prevede l'obbligo di redigere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. Infine, deve contenere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ove obbligatoria.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali.

FORMALITÀ INIZIALI

Numerazione progressiva	Bollatura iniziale	Vidimazione	Imposta di bollo
Prima dell'utilizzo del registro	NO	NO	Sì

Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente su ogni pagina prima di essere messo in uso.

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore o dal legale rappresentante.

Termini di presentazione del Modello Unico 2011 (anno 2010) e sottoscrizione dell'inventario (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare)

Soggetti interessati		Dichiarazioni	Sottoscrizione inventario
		Trasmissione telematica	
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa		30.09.2011	30.12.2011
Società di persone			
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 30.09.2011 ¹	30.12.2011 Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
	Senza obbligo di redazione del bilancio.		
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.			

Nota¹

- Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.



Contributo ambientale

Il D.M. n. 82/2011 ha istituito il contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), che dovrà garantire il recupero di tutti i pneumatici a fine vita generati sul territorio nazionale italiano. Con la nuova normativa, il costo del riciclo del pneumatico è reso trasparente all'atto dell'acquisto, per consentire una tracciabilità dei flussi e la garanzia del riciclo.

CONTRIBUTO

- Il contributo ambientale è destinato a finanziare il corretto recupero del pneumatico una volta che questo sarà giunto a fine vita (PFU).
- Sono esclusi i pneumatici delle biciclette, le camere d'aria e i pneumatici per aeromobili.
- Entro il 31.05 di ogni anno i produttori e importatori devono dichiarare la quantità e la tipologia dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio e dei pneumatici provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente.
- Entro il 30.09 di ciascun anno devono comunicare le stime degli oneri relativi alle [componenti di costo](#) per la gestione dei pneumatici.

In tutte le fasi di commercializzazione del pneumatico nel mercato è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura.

Tavola n. 1

Contributi per i produttori associati ad Ecopneus

Categoria	Veicoli utilizzatori	Pesi min-max (in Kg.)	Contributo ambientale (€/pneumatico)
A	Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	A1 (2-8)	1,50
B	Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	B1 (6-18)	3,00
C	Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	C1 (20-40)	12,10
		C2 (41-70)	23,50
D	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)	D0 (< 4)	0,90
		D1 (4-20)	4,00
		D2 (21-40)	9,80
		D3 (41-70)	18,80
		D4 (71-110)	29,00
		D5 (111-190)	55,00
		D6 (191-300)	120,00
		D7 (oltre 300)	326,00

Tavola n. 2

Fattura di acquisto pneumatici

Ditta Emittente ALFA Gomme S.p.A. Via XXIV maggio, 27 - 38100 Trento C.F. e P.IVA: 015826602224			Ditta Cliente Auto Sprint S.r.l. Via Brescia, 19 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P. IVA: 00229000304		
Data	Documento	Numero			
15.11.2011	Fattura	3530			
Descrizione		Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
Pneumatici 225/50R17 ER 300 (marca:)		2	150,00		300,00
Pneumatici 205/55R16 ER 300 (marca:)		4	50,00		200,00
Contributo ambiente art. 228 D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 CAT. B1		6	3,00		18,00
1) Imponibile	21%	2) Imponibile	 %	3) Imponibile	 %
	518,00				
4) IVA	21%	5) IVA	 %	6) IVA	 %
	108,78				
7) Non imponibile		8) Escluso		9) Esente	
1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8) Operazione esclusa ai sensi dell'art. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 9) Operazione esente ai sensi dell'art. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.					Totale fattura (A+B)
					626,78
					S.E. & O.



NON SOLO IMPRESA

Saldo ICI 2011

I contribuenti devono effettuare il versamento dell'Ici, complessivamente dovuta al Comune, in 2 rate:

- la 1^a, entro il 16.06, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la 2^a, invece, deve essere versata dall'1 al 16.12, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1^a rata versata. È prevista, peraltro, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessiva in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato tramite l'apposito modello di bollettino di conto corrente postale. Tutti i contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell'Ici utilizzando il modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze d'imposta con il debito Ici.

SCADENZE

VERSAMENTO A RATE	⇒	Acconto	⇒	Entro 16.06	⇒	Pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.
	⇒	Saldo	⇒	Dal 1.12 al 16.12	⇒	A saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1 ^a rata versata.
VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE	• Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06. • Il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso, anziché quelle deliberate per l'anno precedente.					
	⇒	Il Comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, un diverso termine entro il quale il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione.				
VERSAMENTO MINIMO	⇒	• Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. • In caso di inottemperanza, si applica l'importo minimo stabilito per legge, che non può essere inferiore a € 12,00.				
	⇒	L'importo di € 12,00 è una misura derogabile dagli enti locali con norma regolamentare. Gli importi minimi fissati per i versamenti devono essere uguali a quelli stabiliti per i rimborsi.				

FORMULA DI CALCOLO

Base Imponibile	x	Aliquota	x	Quota % di possesso	x	Mesi di possesso	-	Eventuale detrazione	=	ICI dovuta
						12 mesi				

Esempio

Scritture contabili - Pagamento Ici

E B 14	P C IV 1	16.12				470,00
		Ici non deducibile fiscalmente	a	Banca c/c	Pagamento saldo Ici.	



Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

OGGETTO	AMMONTARE	ELEMENTI COMPRESI	ELEMENTI ESCLUSI
RICAVI	Superiori a € 5.164.568,99 - Ragguagliati ad anno: - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.	- Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. - Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. - Indennizzi assicurativi di benimerce. - Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. - Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. - Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. - Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.	- Plusvalenze. - Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). - Dividendi e interessi attivi. - Proventi immobiliari.
RIMANENZE	Superiori a € 1.032.913,80 - Non devono essere ragguagliate ad anno: - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.	- Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. - Materie prime e sussidiarie. - Semilavorati. - Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.	Titoli.
CONDIZIONI	- Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino, tali condizioni devono verificarsi: - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi.		



Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute ad effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia ove la società ha la sede legale esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico tramite il modulo ITALIANCOM.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell'anno successivo, la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa e nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



Comunicazione indirizzo PEC al Registro Imprese

La Posta Elettronica Certificata (Pec) è un indirizzo e-mail con valore legale pari a quello che assume una tradizionale raccomandata A/R. A pochi giorni dalla scadenza, sono ancora molte le società che non hanno provveduto a comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La società che non esegue tale adempimento è soggetta all'applicazione della sanzione da un minimo di € 103,00 a un massimo di € 1.032,00 per ogni amministratore. La mancata comunicazione dell'indirizzo Pec costituirà motivo di sospensione per ogni istanza presentata al Registro Imprese. La scadenza del termine di legge del 29.11.2011 è stata di fatto prorogata con una circolare emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico. In essa si suggerisce alle Camere di Commercio di non applicare la sanzione prevista dalla legge "almeno fino all'inizio del nuovo anno 2012".

SOGGETTI OBBLIGATI	Imprese costituite in forma societaria	- Società di capitali - Società di persone - Società cooperative - Società semplici - Società consortili per azioni o a responsabilità limitata - Sedi secondarie di società straniere
		- Comprese le società soggette a: - liquidazione; - procedura concorsuale.
SOGGETTI ESCLUSI		- Imprese individuali - Consorzi - Gruppi economici di interesse europeo - Associazioni - Fondazioni - Enti pubblici economici - Aziende speciali
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	Trasmessa con istanza ComUnica	Sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata che consente di procedere all'adempimento.
CASELLE SCADUTE	Già comunicate al Registro Imprese	- È necessario contattare il gestore per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata. - In caso di rinnovo non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle imprese.
RESPONSABILITÀ	Legale rappresentante	- Responsabile della veridicità e correttezza dell'indirizzo PEC. - Risponderà per eventuali e successivi danni conseguenti all'indicazione di una casella Pec irregolare o non funzionante.
CASELLA APPARTENENTE A UN SOGGETTO TERZO	È consentito utilizzare la PEC di un soggetto terzo Esempio: professionista	- Tale circostanza presuppone l'esistenza di un contratto di domiciliazione e/o delega tra la società e il professionista - Il professionista resta responsabile di ogni conseguenza dannosa in capo alla società se la casella Pec non viene correttamente utilizzata.
	Nota bene	Per una singola istanza diretta al Registro delle Imprese trasmessa con ComUnica è sempre possibile sia indicare la Pec della società sia optare per la domiciliazione della stessa presso la Pec del professionista.



Opzione per il regime di trasparenza per le S.r.l.

Il regime di trasparenza fiscale, generalmente applicabile da parte delle società di persone, può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle S.r.l. il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10. Il 31.12.2011 scade il termine relativo all'opzione per la trasparenza fiscale, con effetto triennale a partire dal 2011. Non operando il rinnovo tacito, l'opzione deve essere esercitata anche per comunicare l'intenzione di rinnovare per un ulteriore triennio. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione deve essere esercitata da tutti i soci partecipanti.

L'opzione è vincolante per 3 periodi di imposta della società partecipata.

L'opzione è perfezionata quando è trasmessa all'Agenzia delle Entrate, a cura della società partecipata.

Su apposito modulo

S.r.l. unipersonale

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (esclusa la "raccomandata a mano") alla società partecipata (anche in caso di rinnovo dell'opzione).

Rinnovabile entro il **1° periodo** di imposta successivo al triennio iniziale.

- Entro il **1° dei 3 periodi** di imposta della società partecipata.
- Poiché non è previsto il rinnovo tacito, il rinnovo deve essere comunicato entro il **1° periodo di imposta successivo al triennio**.
- L'obbligo di informativa all'Agenzia delle Entrate deve, altresì, essere assolto entro **30 giorni** dalla variazione che comporta la perdita di efficacia dell'opzione.
- Deve essere espressa conferma nel caso di operazioni straordinarie, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione/scissione.

Essendo evidente la coincidenza della volontà dell'unico socio con quella società, **anche in assenza della raccomandata** da parte del socio unico, si può considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.

ELEMENTI DA VALUTARE

Reddito della società

- La trasparenza è più conveniente quanto minore è il reddito imponibile della società, poiché l'Ires pagata dalla società è proporzionale al reddito (aliquota 27,50%) e non progressiva.
- Inoltre, permette di evitare la doppia tassazione in caso di distribuzione dell'utile.

Numero di soci

- Un numero di soci elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e, quindi, di ridurre l'effetto di progressività dell'Irpef.
- I soci devono versare le imposte indipendentemente dalla percezione effettiva del reddito.

Altri redditi dei soci

- Se i soci possiedono altri redditi di elevato ammontare, si riduce la convenienza del regime di trasparenza.
- Tuttavia, l'aumento del reddito dichiarato dal socio allontana il rischio di verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio (redditometro).

Durata dell'opzione e responsabilità

- L'opzione ha durata triennale e le eventuali condizioni di convenienza devono verificarsi per tutto il triennio.
- I soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società.



Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti. Qualora i versamenti siano stati effettuati tramite il datore di lavoro, è possibile verificare sul CUD gli importi dedotti e quelli non dedotti in quanto eccedenti il limite.*

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi Nome: Giovanni
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O Sesso: M Data di nascita: 1.01.1970
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MI
 Indirizzo di residenza: corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100
 Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo € 10.000,00
 nell'anno 2010, l'importo di € € 4.835,43 non è stato portato in deduzione in sede di
 dichiarazione dei redditi anno 2011 relativa ai redditi dell'anno precedente (..... 2010).

..... 20.12.2011

Data

..... Giovanni Rossi

Firma dell'Aderente

Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



AGEVOLAZIONI

Contributi finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato

Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato l'avviso pubblico del Programma AMVA – “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”, finalizzato ad incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato sull'intero territorio nazionale mediante la concessione di contributi per la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

BENEFICIARI

- Possono presentare candidature solo i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l'assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie previste successivamente.
- I soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - non aver cessato o sospeso la propria attività;
 - essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
 - non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
 - essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
 - non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà”;
 - non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.
- Ai fini del presente avviso i lavoratori assunti devono:
 - possedere il requisito di lavoratori svantaggiati, come definito dal Reg. CE n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all'apprendistato;
 - non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.

PROGETTI
AMMISSIBILI

- L'Avviso è finalizzato ad incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato sull'intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di:
 - **contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;**

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.
 - **contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;**

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e fino al compimento del 29° anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. Lgs. 17.10.2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

CONTRIBUTI

- Contributo di **€ 5.500,00** per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno.
- Contributo di **€ 4.700,00** per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.

SCADENZA

- Presentazione **dalle ore 10:00 del 30.11.2011 fino ad esaurimento delle risorse.**
- Il **termine** per la presentazione della domanda è il **31.12.2012.**



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2011

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 10 dicembre	Ragionieri Commercialisti	Contributi – Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2011.
Martedì 15 dicembre	IVA	Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Associazioni sportive dilettantistiche Dottori commercialisti	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento delle eccedenze contributive 2011.
Venerdì 16 dicembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
	IVA	Unico 2011 - Termine di versamento delle imposte derivanti da Unico 2011 da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2011. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Ici	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2011.
	Lettera d'intento	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Ici dovuto per il 2011 in caso di rateizzazione dell'importo.
	Imposta sugli intrattenimenti	Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	Enpals	Contributi Gestione Separata - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
	Rivalutazione del Tfr	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2011.
	Detassazione premi di produttività 2011	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva, pari all'11%, sulla rivalutazione del Tfr.
Martedì 20 dicembre	Conai	Versamento - I contribuenti che hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di 2° livello, possono regolarizzare la loro posizione versando, entro oggi, la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie, comprensiva di interessi (Circ. Ag. Entrate 28.07.2011, n. 36/E).
Domenica¹ 25 dicembre	IVA	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile.
	Enpals	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Denuncia – Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.



Principali adempimenti mese di dicembre 2011 (segue)

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 27 dicembre	IVA	Acconto - Termine di versamento dell'acconto IVA. Regolarizzazione - Termine entro il quale effettuare la regolarizzazione delle fatture emesse dal 17.09.2011 con applicazione della "vecchia" aliquota del 20% per i contribuenti mensili, in relazione alle fatture emesse entro il mese di novembre 2011, e per i contribuenti trimestrali, in relazione alle fatture emesse entro il mese di settembre 2011 (Circ. Ag. Entrate 45/E/2011).
	Libro inventari Registri contabili Imposta di registro	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2011 in via telematica entro il 30.09.2011. Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2011 in via telematica entro il 30.09.2011. Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 30 dicembre		
Sabato¹ 31 dicembre	Imposte dirette	Unico 2011 - Termine di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2011. Intermediari di commercio con collaboratori - Termine per la presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.
		Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	IVA	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. Comunicazioni IVA - Termine di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto dell'IVA) realizzate nel 2010 (Prov. Ag. Entrate 16.09.2011).
	Studi di settore	Comunicazione - Entro il 31.12.2011 potrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate l'esistenza di cause di giustificazione alla posizione di non congruità (Circ. Ag. Entrate 30/E/2011).
	Lettera d'intento	Esportatori - Gli esportatori, che intendono effettuare acquisti in sospensione d'imposta IVA dal 1.01.2012, devono consegnare o spedire una lettera d'intento al fornitore.
	Trasparenza fiscale	Opzione - Termine di presentazione telematica della comunicazione dell'opzione al regime di trasparenza fiscale per il triennio 2011-2013.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2011, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2011 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2010 e non dedotta in dichiarazione in quanto eccedente i limiti di deducibilità.
	Ragionieri commercialisti	Versamento - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle "eccedenze" del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare, calcolato in base ai dati indicati nel modello A/19 del 2011.
	Autotrasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2012 all'Albo Autotrasportatori.
	Reti d'impresa	Comunicazione - Termine per la comunicazione dell'avvenuta asseverazione del programma di rete all'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete (Ris. Ag. Entrate 88/E/2011).
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2011, alla convalida annuale, mediante il modulo ITALIANCOM debitamente compilato e firmato.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che **scadono di sabato** sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].